



Risposta di GREEN NETWORK S.p.A

Documento di consultazione 28 settembre 2017

663/2017/R/EEL

ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI: MODALITÀ E CONDIZIONI DI ACCESSO

OSSERVAZIONI GENERALI

Green Network condivide la necessità di garantire maggiore fiducia e stabilità al settore della vendita e, al riguardo, valuta positivamente, in ottica di superamento del servizio di Maggiore Tutela, l'istituzione di un albo dei venditori volto a introdurre requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'abilitazione e lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali.

Si auspica, pertanto, che l'Elenco dei Venditori di Elettricità (EVE), previsto dalla *Legge annuale per il mercato e la concorrenza* (Legge 4 agosto 2017, n.124 – "Legge Concorrenza"), sia strutturato in base alla sua funzione di mera certificazione di affidabilità delle controparti commerciali ("CC") nei confronti dell'intera filiera elettrica. In tal senso, emergono delle preoccupazioni circa gli orientamenti, espressi dall'Autorità, che renderebbero l'EVE uno strumento discriminatorio tra gli stessi venditori abilitati (*ndr* classi di affidabilità, declassamenti e relativi obblighi di pubblicità), influenzando, oltre modo ed in maniera fuorviante, le scelte di mercato dei clienti finali.

Si fa presente che la Legge Concorrenza si è limitata a prevedere l'individuazione di requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità ai fini dell'accesso all'Elenco, e a stabilire che *"l'inclusione e la permanenza (ndr nell'Elenco) sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali"*. In tal senso, GN non ritiene necessaria, nel recepimento della Legge Concorrenza, la previsione di meccanismi discriminatori tra operatori



GREEN NETWORK S.p.A.

Cap. Soc. € 15.636.000,00 i.v. - Sede legale e operativa: 00144 Roma - Viale della Civiltà Romana, 7

Cod. Fiscale - Partita IVA - Iscrizione Registro Imprese Roma N. 07451521004 - REA N. RM 1033355

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SC Holding S.r.l.

Tel. +39 06 83365101 • Fax +39 06 83365301

www.greennetwork.it • info@greennetwork.it



e di un ingente sistema di monitoraggio che rischierebbe, stando a quanto illustrato dall'AEEGSI, di creare un'onerosa sovrapposizione rispetto alle numerose raccolte già ad oggi esistenti.

Stante quanto ipotizzato dal presente documento, ciascuna CC sarebbe identificata in una "classe di affidabilità" sulla base del soddisfacimento di requisiti non sempre riconducibili esclusivamente all'operato delle stesse CC. Si fa riferimento, ad esempio, al requisito della puntualità dei pagamenti, alle previsioni legate ad eventuali inadempienze degli utenti del trasporto e/o del dispacciamento in relazione alla gestione delle garanzie verso Terna e/o i distributori, che potrebbero addirittura portare all'esclusione della CC dall'Elenco, o all'indice di reclamabilità (si rimanda, in tal senso, agli spunti di dettaglio).

Ciò detto, si ritiene che l'eventuale strutturazione dell'EVE tramite classi di affidabilità possa creare ulteriore confusione al mercato e ai clienti finali, questi ultimi sarebbero indotti a non considerare le offerte degli operatori fuori dalla classe di piena affidabilità e, quindi, ad operare le proprie scelte sulla base di indicatori che non rappresentano alcun valore aggiunto sul servizio di vendita reso al cliente (es. non relativi alla qualità del servizio offerto dalla CC) ed estranei alle loro reali esigenze. Così strutturato, l'EVE invece di creare una semplificazione sul mercato finale della vendita, potrebbe, invece, aggiungere ulteriori gradi di complessità.

In base a quanto previsto dal presente provvedimento, infatti, il cliente finale non sarebbe in grado di individuare le cause della mancata piena affidabilità di una CC.

Green Network ritiene che non possa in alcun modo essere individuato nell'EVE lo strumento tramite il quale fornire al cliente finale segnali di mercato o informazioni che possano influenzare le scelte nella selezione o nella valutazione del proprio fornitore. Si auspica dunque che l'EVE sia strutturato quale semplice elenco, privo di ogni ulteriore indicazione, prevedendo che l'ammissione di una CC ne certifichi lo stato preliminare di generale affidabilità nei confronti dell'intera filiera, sulla base del rispetto di requisiti che non esulino dal perimetro delle attività e delle responsabilità delle sole CC.

Ai fini del monitoraggio dell'affidabilità delle CC, e della loro permanenza all'interno dell'EVE, si ritiene che la struttura per classi di affidabilità (e i relativi step gradualmente di approfondimento) debba essere superata, prevedendo che l'accesso e/o la permanenza nell'Elenco siano valutati



sulla scorta del monitoraggio dei *"requisiti imprescindibili"*. Le informazioni sull'accesso e/o permanenza delle CC potrebbero essere rese disponibili nell'ambito del SII, permettendo agli operatori il monitoraggio del grado di affidabilità di ogni CC. Infatti, i *"requisiti alert"*, proposti nel presente DCO, riguardano tematiche regolatorie già ampiamente ricomprese nel perimetro di valutazione dell'Autorità di settore che, sulla base di inadempimenti al riguardo, può prevedere procedimenti *ad hoc* e, potenzialmente, visto quanto disposto all'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95, *"sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione"*. In quanto tali, ed in ottica della succitata semplicità di definizione dell'EVE, i requisiti alert dovrebbero essere superati tramite la previsione dei soli requisiti imprescindibili, al più questi ultimi integrati con elementi quali la presenza di bilanci approvati negli ultimi 3 anni e/o l'obbligo di presentare un determinato rating societario o PCG.

In relazione ai clienti finali, si ritiene che gli obblighi di pubblicità, sulla *home page* del fornitore, circa la classe di appartenenza di una CC, possano penalizzare i processi di vendita via *web* su cui molte aziende, tra cui GN, in questo periodo storico stanno investendo ingenti risorse economiche. In tal senso, risentirebbero di tali previsioni, i processi di vendita, quale quello via *web*, che maggiormente tutelano e capacitano il cliente finale rispetto ai canali *teleselling* e/o *door to door*.

Sempre in relazione ad eventuali informazioni fuorvianti che potrebbero essere veicolate ai clienti finali, si rileva che l'aggiornamento dei "semafori" da apporre in *home page* non seguirebbe automaticamente il reale stato di affidabilità delle CC, in quanto dipendente dalle differenti tempistiche di monitoraggio degli indicatori. Per tali ulteriori ragioni, GN è contraria all'ipotesi di introdurre classi di affidabilità e relativi "semafori".

Oltre quanto già premesso, si anticipa che la generale mancanza di elementi di dettaglio circa le soglie e i valori di riferimento degli indicatori individuati, ha reso, in alcuni casi, difficile elaborare osservazioni puntuali. Si rilevano potenziali criticità per via della mancata valutazione delle specificità aziendali e, in particolare, della distinta composizione del portafoglio di clienti finali di ogni società (si rimanda sul punto alle risposte di dettaglio).



RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Q1 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'ambito di applicazione Individuato?

L'ambito di applicazione individuato si intende correttamente esteso a tutte le controparti commerciali (indipendentemente dalla tipologia di clienti serviti), in quanto uniche responsabili della sottoscrizione e della gestione dei contratti di somministrazione di energia elettrica ai clienti finali.

D'altra parte, si fa presente che alcune CC in ragione della composizione del proprio portafoglio di clienti potrebbero riscontrare criticità, o risultare avvantaggiate, qualora valutate sulla base dei medesimi valori di riferimento, in particolar modo relativamente ai "requisiti alert tecnici". Si fa riferimento, a titolo di esempio, all'indice di reclamosità, o all'obbligo di pubblicazione sul Portale offerte: una CC con soli clienti industriali presenterà sempre un indice di reclamosità vicino allo zero; per tali CC, inoltre, non sono previsti obblighi di pubblicazione sul Portale offerte. Come anticipato in premessa e anche per il suddetto motivo, GN ritiene non siano da inserire nell'ambito della procedura di permanenza dell'Albo, requisiti già valutati nell'ambito regolatorio per i quali ha competenza l'Autorità di settore, la quale può già valutare la sospensione dell'attività nel caso di gravi violazioni della regolazione.

Q2 Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di onorabilità?

Si auspica l'estensione di tali requisiti al "beneficiario ultimo", in modo da evitare che l'interposizione di "società di comodo" possa consentire l'elusione dei dispositivi normativi.

Inoltre, in relazione alle forme societarie, si ritiene che alle società di persone, anche se già operanti, in caso di mancato adeguamento debba essere precluso l'accesso all'EVE. Infatti, in relazione a tali società non in possesso di personalità giuridica, il soggetto che richiede l'iscrizione all'EVE non sarebbe in grado di garantire condizioni minime di affidabilità. Ciò è confermato dalla prassi del settore bancario (art. 14 TUB), nel quale la Banca d'Italia autorizza all'esercizio di attività bancarie le sole società per azioni e le società cooperative per azioni a responsabilità limitata (banche popolari). Il tipo societario di riferimento è preliminare rispetto

alla concreta configurazione del sistema di *governance* e del modello organizzativo prescelti da una determinata banca e ne condiziona inevitabilmente l'assetto e il funzionamento.

Q3 Nel caso di imprese già operanti che si vengano a trovare nello stato di concordato preventivo, si ritiene opportuno prevedere la necessità di definire specifiche misure da considerare? Si ritiene, a titolo di esempio, che in tali casi l'impresa debba dimostrare di avere l'impegno di un altro operatore che mette a disposizione, per l'intero periodo del concordato, le risorse necessarie per servire i clienti in caso di fallimento dell'impresa? Se no quali altri indicatori potrebbero essere definiti?

Si ritiene necessario prevedere, quale requisito per la permanenza nell'EVE, l'insussistenza di stati di fallimento o di altre procedure concorsuali. Lo stato di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, non garantirebbe la corretta ed efficace gestione del servizio erogato al cliente finale.

Q4 Si condivide l'indicatore individuato per quanto riguarda il requisito di natura finanziaria correlato alle voci di bilancio? Fornire elementi utili per l'introduzione di valori minimi del capitale sociale. In particolare, si richiede di indicare il livello minimo e elementi a supporto di una eventuale differenziazione del medesimo, fornendo informazioni e giustificazioni operative al riguardo.

Q5 Si ritengono opportuni ulteriori indicatori correlati alle voci di bilancio atti a garantire adeguati livelli di capacità finanziaria? Se sì, indicarne le modalità di determinazione.

Non si condivide la previsione di correlare un requisito di natura finanziaria ad indicatori e valori di tipo non finanziario quali sono i volumi di vendita e/o il numero di clienti. In tal senso, si propone che il capitale sociale debba corrispondere almeno all'1% del fatturato annuo della società. Per i nuovi entranti si potrebbe prevedere una soglia minima di 50.000/100.000 € di capitale sociale.

In aggiunta, potrebbe essere rafforzato l'indicatore imprescindibile del capitale sociale, tramite una previsione relativa al Patrimonio netto, atto a valutare la solidità finanziaria di una società di vendita. Il Patrimonio netto dovrebbe essere almeno pari al 1% del fatturato annuo. Tale requisito non varrebbe in sede di prima applicazione per i nuovi entranti.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



Q6 Si condivide il fatto che gli indicatori individuati per la controparte commerciale abbiano alla base la performance dell'utente del dispacciamento e del trasporto?

Q7 Si condivide di non ritenere opportuno che sia prevista la verifica della regolarità dei pagamenti della controparte commerciale nei confronti dell'utente? Altrimenti, quali indicatori si ritiene possano essere utilizzati?

Q8 Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di natura finanziaria correlati all'effettiva solvibilità delle imprese?

Come indicato nelle Osservazioni Generali, Green Network auspica che l'EVE sia strutturato quale elenco certificatore dell'affidabilità delle CC nei confronti dell'intera filiera. Per tale ragione si ritiene debbano essere previsti meccanismi di monitoraggio delle sole controparti commerciali, senza "inseguire" l'operato dei propri UdD/UdT.

Non è condivisibile, pertanto, la previsione di valutare la solidità finanziaria di una CC in relazione alla capacità del proprio UdD/UdT di far fronte alle obbligazioni assunte con riferimento ai contratti di trasporto e dispacciamento. Inoltre, la "puntualità dei pagamenti" risulta un parametro che non può essere valutato in relazione ai rapporti dell'UdT verso tutti i DSO. Ad esempio, si rischierebbe di penalizzare eccessivamente una CC che opera in aree territoriali esclusivamente del Sud Italia rispetto ad un inadempimento del proprio UdT con un distributore locale del Nord Italia.

Pertanto, al fine di evitare le criticità di cui sopra e con l'obiettivo di apportare delle semplificazioni alle previsioni di cui al presente documento, si ritiene che le CC debbano gestire direttamente il proprio contratto di trasporto e dispacciamento, risultandone titolari.

In caso contrario, le previsioni del DCO rischierebbero di causare gravi disagi ai clienti finali, a differenza di quanto riportato al punto 5.4 del DCO, incrementando il ricorso a servizi di ultima istanza. Sembrano infatti numerose, e facilmente realizzabili, le circostanze per cui una CC potrebbe essere esclusa dall'EVE. A titolo di esempio, l'eventuale inadempimento di un utente in relazione alla gestione delle garanzie verso Tema o i distributori determinerebbe il passaggio diretto di tutte le CC che intrattengono rapporti commerciali con l'utente, in classe di osservazione con immediata analisi approfondita.



Oltre a quanto riportato, si fa presente che la disciplina che regola il servizio di trasporto (CADE) è attualmente oggetto di revisione da parte di codesta Autorità, oltre che al vaglio della giustizia amministrativa, e sarebbe quindi opportuno non includerla a prescindere tra i requisiti abilitanti al fine di non creare una potenziale incertezza normativa che automaticamente ricadrebbe sull'albo venditori. In tal senso, in un'ottica di maggiore semplicità e coerenza per il sistema, ad oggi alle prese con numerosi contenziosi a riguardo, si ritiene che l'ambito di applicazione del presente provvedimento non includa i Codici di Rete con Terna e i distributori, in quanto ricadenti nell'ambito dei contratti privati tra le parti e della regolazione, quest'ultima già ampiamente monitorata dall'Autorità.

Ritenendo pertanto opportuno eliminare il requisito della puntualità dei pagamenti, poiché di difficile applicazione e fonte di possibili contestazioni, si propone di prevedere che ogni CC, al fine dell'abilitazione all'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali, debba aver sottoscritto i contratti di trasporto e dispacciamento.

In subordine, potrebbero essere disciplinati i possibili casi di inadempienze legate all'assolvimento degli obblighi delle CC nei confronti dei propri utenti e non di questi nei confronti del sistema (es. casi di risoluzione dei contratti tra UdD/UdT e CC), prevedendo che gli UdD/UdT siano tenuti ad inviare all'Autorità l'indicazione dei "cattivi pagatori" tra le proprie CC.

Q9 Si condividono gli interventi regolatori sopra evidenziati? Se no, spiegarne i motivi.
Si condivide quanto previsto.

Q10 Si condivide, in particolare, l'esigenza di mettere a disposizione della controparte commerciale attraverso il SII maggiori informazioni in merito alla corretta esecuzione dei pagamenti e della gestione delle garanzie da parte dei propri utenti?

Al fine di semplificare l'operatività gestionale e l'onerosità del meccanismo, si ritiene che le CC debbano corrispondere agli utenti del trasporto/dispacciamento, anche in ottica di maggiore sicurezza del sistema.



Q11 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di monitorare le quattro subattività indicate inerenti la commercializzazione?

Stante quanto già evidenziato sui requisiti alert, quanto indicato con riferimento ai requisiti di condotta commerciale potrà essere valutato solo a valle di una puntuale indicazione delle tempistiche che l'AEEGSI intende prevedere in relazione agli obblighi del Portale open data delle offerte. Nel presente DCO si è trattato genericamente del requisito senza fornire i dettagli operativi che potrebbero essere proposti al MISE da parte di codesta Autorità.

Q12 Si condivide la scelta di adottare valori di riferimento degli indicatori di performance rispetto cui valutare l'operatività delle imprese?

Si rimanda a quanto riportato in premessa in relazione all'assenza degli elementi di dettaglio necessari per una piena valutazione degli indicatori previsti.

Q13 Si condivide la tempistica e le modalità individuate per le verifiche degli indicatori tecnici?

Come riportato in premessa, si ritiene che i requisiti tecnici di una CC debbano essere monitorati dal MISE, al fine di certificare l'affidabilità generale di un'azienda. In tal senso, però, l'Autorità dovrebbe cercare di limitarsi ad attingere ogni dato e informazione, dagli obblighi di comunicazione e monitoraggio già attualmente in vigore. Il risultato di tali attività di monitoraggio, considerando il peso di fattori esogeni all'operato di una CC, non dovrà tradursi in classifiche di merito, bensì, come già anticipato, in *best e worst case*, che potrebbero essere inclusi nelle future indagini di *customer satisfaction*.

Nel dettaglio, si ritiene che l'indice di reclusività, soprattutto se riferito anche alle richieste scritte di informazioni, potrebbe presentare valori fuorvianti e non riconducibili all'operato della CC. In tal senso, si fa presente che: -La tipologia di clientela (i.e.: domestica/non domestica) in portafoglio influenza direttamente il flusso di reclami da gestire; -Una quota considerevole di reclami deriva da inadempienze di operatori terzi, quali ad esempio i distributori (con impatti diversi sulla CC in base alla localizzazione geografica della propria clientela), o da elementi esterni all'operato del venditore (es. servizi di postalizzazione, gestione dei pagamenti bancari e, ancora, il Canone RAI). Inoltre, come già rilevato dalla stessa AEEGSI in occasione della



disciplina della Tutela Simile, "la grande maggioranza degli operatori intervenuti ha ritenuto che esso sia poco significativo, in quanto influenzato da cause estranee all'operato del venditore, e pertanto ne ha proposto la rimozione". In tale occasione, inoltre, "anche chi si è dichiarato favorevole al suo utilizzo, ha chiesto che siano tenuti in considerazione i fattori esogeni all'impresa". In tal senso, si ritiene che anche la classificazione univoca di cui al TIQV, prevista in vigore dal 2018 per i venditori, non permetterà di risolvere il problema che soggiace alla base dell'utilizzo di tale indicatore: un reclamo inerente la fatturazione, infatti, potrebbe essere causato tanto da errori o mancanze della CC quanto da terzi.

Ciò detto, si richiede l'eliminazione dell'indicatore di reclusività, non indicativo di una gestione efficiente del portafoglio clienti.

Q14 Si condivide la classificazione dei requisiti? Se no, indicare come dovrebbero essere classificati.

Si rimanda a quanto riportato nelle osservazioni generali e negli spunti di dettaglio.

Q15 Si condivide la procedura di primo popolamento dell'Elenco?

Si condivide quanto previsto.

Q16 Si condividono le tempistiche di soddisfacimento dei requisiti indicate?

Non si hanno osservazioni.

Q17 Si ritiene necessario prevedere specifici requisiti per gli esercenti attualmente operanti in via esclusiva il servizio di maggior tutela, anche in considerazione delle specificità di tali imprese?

Non si hanno osservazioni al riguardo.

Q18 Si condivide la procedura di ammissione a regime per l'Elenco?

Si condivide quanto previsto.

Q19 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere step gradualì al fine di approfondire il rispetto dei requisiti prima di escludere un'impresa dall'Elenco? Se sì, si condividono le classi individuate?

Q20 Si condividono le modalità di verifica dei requisiti e le procedure individuate?

Q21 Si condividono le conseguenze delle inottemperanze ai vari requisiti come articolate?

Come anticipato, ferma restando la necessità di un meccanismo di monitoraggio e sanzionatorio, non si ritiene necessario, né tantomeno utile, prevedere una procedura a step gradualì di approfondimento sulla base dei livelli di affidabilità/criticità indicati nel documento. Green Network, infatti, auspica l'implementazione di un sistema di monitoraggio più semplice, che non preveda alcun obbligo di pubblicazione, eccezione fatta per i casi di esclusione di una CC dall'elenco, e che tenga conto, esclusivamente, del rispetto dei requisiti imprescindibili. In tal senso, questi potrebbero essere rafforzati con ulteriori previsioni volte a integrare i requisiti finanziari, e in particolare l'indicatore relativo al capitale sociale, con riferimenti a valori minimi da rapportare al fatturato annuo della CC (si rimanda in tal senso al Q4-Q5).

L'eventuale pubblicazione delle classi di affidabilità potrà eventualmente avvenire sul SII, al fine di migliorare il corredo informativo a disposizione degli UdD e degli UdT. Le classi non dovranno avere alcuna pubblicità, posto il rischio, di cui in premessa, di ingenerare confusione nei clienti finali.

In relazione ai clienti finali, si ritiene che eventuali informazioni "utili", volte a facilitare le scelte di mercato e/o la valutazione del proprio fornitore, potrebbero essere veicolate nell'ambito delle future indagini di *customer satisfaction* e a seguito di apposite consultazioni, attraverso la messa in evidenza di *best e worst case* relativi a fattori della qualità individuabili nel TIQV, nel TIF e nel TIMOE. Si ritiene, infatti, che un eventuale *report*, da destinare ai clienti finali, strutturato per classi e sulla base di quanto previsto con la presente consultazione, con declassamenti a fronte del mancato rispetto di un singolo indicatore, senza la previsione di ulteriori indicazioni, non risponderebbe in alcun modo alle esigenze dei clienti finali, fornendo al contrario segnali di mercato palesemente fuorvianti.



GREEN NETWORK S.p.A.

Cap. Soc. € 15.636.000,00 i.v. - Sede legale e operativa: 00144 Roma - Viale della Civiltà Romana, 7

Cod. Fiscale - Partita IVA - Iscrizione Registro Imprese Roma N. 07451521004 - REA N. RM1033355

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SC Holding S.r.l.

Tel. +39 06 83365101 - Fax +39 06 83365301

www.greennetwork.it - info@greennetwork.it

Q22 Si condivide la possibilità che eventuali sanzioni comminate a vario titolo possano essere assimilate a violazioni dei requisiti?

Non si condivide quanto previsto. In tal senso, si fa presente che le Autorità godono già, nel proprio perimetro di competenza, della facoltà di revocare l'abilitazione alla vendita in caso di gravi inadempienze del venditore.